



CITTÀ DI SULMONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 255 DEL 20/09/2022

OGGETTO: Ricognizione di Enti, Aziende e Società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Sulmona - Paragrafo 3 del Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato (All. n.4/4 D.LGS N.118/2011 e smi). Esercizio 2021

L'anno duemilaventidue, addì venti, del mese di Settembre alle ore 13:30, in Sulmona, nella sede del Comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE con la presenza dei Signori:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	DI PIERO GIANFRANCO	SI
VICE SINDACO	CASCIANI FRANCO ANDREA	SI
ASSESSORE	DI MARZIO KATIA	SI
ASSESSORE	DI NISIO CATIA	SI
ASSESSORE	D'ANDREA ATTILIO	SI
ASSESSORE	TUTERI ROSANNA	SI

Presenti n° 6 Assenti n° 0

Assume la Presidenza il Sindaco, DI PIERO GIANFRANCO.

Partecipa il Segretario Generale DI CRISTOFANO GIOVANNA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

<< LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. n. 14 del 7.06.2022 recante “Approvazione del rendiconto della gestione 2021”;
- la deliberazione di G.C. n. 178 del 29.06.2022 “Approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell'art. 174 TUEL e proposta al Consiglio Comunale”;
- la deliberazione di C.C. n. 35 del 25.07.2022 di “Approvazione programma triennale OO.PP. 2022/2024 e relativo elenco annuale 2022”;
- la deliberazione di C.C. n. 37 del 25.07.2022 “Documento Unico di Programmazione - SeS 2022-2026/ SeO 2022-2024”;
- la deliberazione di C.C. n. 38 del 25.07.2022 “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011”;
- la deliberazione di C.C. n. 47 del 24.08.2022 “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000”;

Richiamato il Bilancio di previsione 2022/2024 - Annualità 2022;

Premesso:

- che il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, modificato con D. Lgs. n. 126 del 10/8/2014, all'art. 11-bis prevede la redazione da parte di tali amministrazioni del Bilancio Consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati, con lo scopo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, enti strumentali e società controllate e partecipate;
- che le modalità ed i criteri da applicare per la predisposizione del Bilancio Consolidato sono definiti dal “Principio contabile applicato del Bilancio Consolidato”, allegato n. 4/4 al citato D. Lgs.n.118/2011 come integrato e modificato dal DM 11 agosto 2017;

Richiamato in particolare l'articolo 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue:

“Art. 11-bis . Bilancio consolidato

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione”.

Richiamato il punto 3.1 del Principio contabile applicato del Bilancio Consolidato, all. 4/4 al d.lgs. n.118/2011, il quale prevede, quale adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l'approvazione da parte della Giunta Comunale di due elenchi riferiti al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento (31/12/2021):

- 1) elenco degli enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 2 nel Principio Contabile in discorso, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) elenco degli enti, aziende e società componenti del Gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Dato atto che, con riferimento all'Elenco n. 1, ai sensi del paragrafo 2 dell'Allegato 4/4 il Gruppo Amministrazione Pubblica comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal presente decreto.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.

Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione

pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società. Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;

Richiamati gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del D. Lgs. n. 118/2011, i quali individuano gli enti strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio consolidato;

Effettuata la seguente ricognizione ai fini della identificazione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Sulmona (Elenco n. 1) secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal DM 11 agosto 2017, e tenuto conto di quanto puntualizzato dalla Deliberazione n.19/2018 della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei conti, emerge la situazione di seguito indicata:

1. non sono presenti al 31/12/2021 organismi strumentali del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011;
2. non sono presenti al 31/12/2021 enti strumentali del Comune ai sensi dell'art. 11-ter del d.Lgs. n.118/2011;
3. non sono presenti al 31/12/2021 società controllate dal Comune ai sensi dell'art. 11-quater del d.Lgs. n. 118/2011;
4. costituisce società partecipata al 31/12/2021 dal Comune, ex art. 11 - *quinquies* del d.Lgs. n.118/2011, Cogesa spa, in quanto società a totale partecipazione pubblica, con una partecipazione del Comune pari al 16,66%, affidataria diretta del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti;
5. costituisce società partecipata al 31/12/2021 dal Comune, SACA Spa - Servizi Ambientali Centro Abruzzo, ex art. 11-*quinquies* del d.Lgs. n. 118/2011, con una partecipazione del Comune pari al 5,26%. SACA Spa è una società a totale partecipazione pubblica, affidataria diretta di un servizio pubblico locale, in particolare del ciclo idrico integrato della gestione delle acque per l'ATO 3 Peligno – Alto Sangro; l'affidamento è operato dall'Ente d'Ambito istituito con L.R. 2/97 e soppresso con L.R. 9/2011, che ha istituito l'Ente Regionale per il Servizio Idrico (ERSI), succeduto in tutte le posizioni giuridiche ed economiche all'ente d'Ambito soppresso di cui il Comune di Sulmona detiene il 5,26% delle azioni;

Atteso che gli enti inseriti nell'elenco del Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nel perimetro di consolidamento (Elenco n. 2) in caso di:

- a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

Come stabilito dal menzionato DM 11 agosto 2017, di modifica dell'allegato 4/4, paragrafo 3.1: "a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti il gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

Ritenuto pertanto di approvare l'Elenco 1 – Enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica – definito secondo quanto previsto dal punto 3 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato riguardo alla composizione del "Gruppo Amministrazione Pubblica", secondo le risultanze della tabella di seguito riportata:

ELENCO N. 1

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SULMONA				
Nr	Denominazione	Classificazione	% di partec.	Capitale Sociale
1	COGESA SPA	Società partecipata	16,66	€ 120.000,00
2	SACA SPA	Società partecipata	5,26	€ 696.996,00

Ritenuto conseguentemente di definire l'elenco N. 2 - Enti, aziende e società incluse nel perimetro di consolidamento, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2021 come segue:

ELENCO N. 2

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO al 31/12/2021				
Nr	Denominazione	Classificazione	% di partec.	Capitale Sociale
1	COGESA SPA	Società partecipata	16,66	€ 120.000,00
2	SACA SPA	Società partecipata	5,26	€ 696.996,00

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 l'**Elenco N. 1** degli Enti, aziende e società componenti il **Gruppo Amministrazione Pubblica** (GAP) del Comune di Sulmona alla data del 31/12/2021:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SULMONA				
Nr	Denominazione	Classificazione	% di partec.	Capitale Sociale
1	COGESA SPA	Società partecipata	16,66	€ 120.000,00
2	SACA SPA	Società partecipata	5,26	€ 696.996,00

- 2) di approvare altresì l'**Elenco N. 2** degli Enti, aziende e società inclusi nel **Perimetro di consolidamento**, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato e.f. 2021 come da prospetto che segue:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO al 31/12/2021				
Nr	Denominazione	Classificazione	% di partec.	Capitale Sociale
1	COGESA SPA	Società partecipata	16,66	€ 120.000,00
2	SACA SPA	Società partecipata	5,26	€ 696.996,00

- 3) di trasmettere il presente provvedimento a ciascuna delle società comprese nel perimetro di consolidamento, ai sensi del paragrafo 3.2 dell'all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011;
- 4) di demandare al Settore Finanziario/Contabile i successivi adempimenti necessari per la redazione del bilancio consolidato e.f. 2021 in relazione al perimetro di consolidamento così come definito nel precedente punto 2).
>>>.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 che, allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuta detta proposta meritevole di approvazione;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 l'**Elenco N. 1** degli Enti, aziende e società componenti il **Gruppo Amministrazione**

Pubblica (GAP) del Comune di Sulmona alla data del 31/12/2021:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SULMONA				
Nr	Denominazione	Classificazione	% di partec.	Capitale Sociale
1	COGESA SPA	Società partecipata	16,66	€ 120.000,00
2	SACA SPA	Società partecipata	5,26	€ 696.996,00

- 2) di approvare altresì l'**Elenco N. 2** degli Enti, aziende e società inclusi nel **Perimetro di consolidamento**, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato e.f. 2021 come da prospetto che segue:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO al 31/12/2021				
Nr	Denominazione	Classificazione	% di partec.	Capitale Sociale
1	COGESA SPA	Società partecipata	16,66	€ 120.000,00
2	SACA SPA	Società partecipata	5,26	€ 696.996,00

3. di trasmettere il presente provvedimento a ciascuna delle società comprese nel perimetro di consolidamento, ai sensi del paragrafo 3.2 dell'all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011;
4. di demandare al Settore Finanziario/Contabile i successivi adempimenti necessari per la redazione del bilancio consolidato e.f. 2021 in relazione al perimetro di consolidamento così come definito nel precedente punto 2).

Di seguito,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
DI PIERO GIANFRANCO

Il Segretario Generale
DI CRISTOFANO GIOVANNA